



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO STUDENTI E ISCRIZIONI
AI CORSI DI STUDIO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE
GASTRONOMICHE**

Premessa

Il presente Regolamento viene emanato in adeguamento al quadro normativo definito dalle leggi di riforma degli studi universitari.

Art. 1 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

1.1 – L'iscrizione a corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portino al rilascio di un titolo accademico, anche presso altre Università, ad eccezione dei casi contemplati da accordi con altre Università italiane o estere. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio, lo studente decade dal Corso di studi cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

1.2 – Per pre-isciversi al corso di studio presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, occorre presentare apposita domanda secondo le modalità di pre-iscrizione annualmente definite, rese pubbliche sul sito internet dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e tramite apposite pubblicazioni.

1.3 – L'ammissione al Corso di Laurea triennale è subordinata ad una prova di selezione. Le modalità di svolgimento della prova e i criteri di ammissione sono specificati nelle Procedure di prescrizione, selezione, e ammissione degli studenti al Corso di Laurea triennale, proposte dal Consiglio di Facoltà e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'iscrizione al Corso di Laurea, la Segreteria studenti richiede l'esibizione del diploma originale di scuola media superiore o in alternativa la consegna di una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455). I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere muniti di legalizzazione consolare e di dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane; inoltre tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. Gli studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero sono comunque tenuti ad iscriversi secondo le modalità previste dalle "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari" che stabiliscono i criteri e le modalità di immatricolazione e di iscrizione ad anni successivi al primo nel rispetto degli accordi internazionali e delle convenzioni stipulate.

1.4 – L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata all'esame del curriculum del candidato e a un colloquio, secondo le modalità indicate sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; ai fini dell'iscrizione, la Segreteria studenti richiede l'esibizione del titolo di laurea triennale originale o in alternativa la consegna di una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455). I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere muniti di legalizzazione consolare e di dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane; inoltre, tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.

1.5 – Gli studenti che, a seguito della prova di ammissione, siano ammessi al I anno del Corso di Laurea con un debito formativo per la lingua inglese, sono tenuti a colmarlo entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno accademico, attraverso la frequenza al corso di lingua inglese appositamente attivato e il conseguente accertamento delle conoscenze linguistiche acquisite.

1.6 – Allo studente immatricolato o iscritto l'Università rilascia:

- un libretto con fotografia in cui verranno registrati i dati relativi alla carriera universitaria,
- un tesserino con fotografia per il riconoscimento.

1.7 – Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti che intendano iscriversi ai Master post-laurea.

Art. 2 – ISCRIZIONE DI CITTADINI STRANIERI E IN PRESENZA DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

2.1 – In merito all'iscrizione di cittadini stranieri e di studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero, si rimanda alle circolari ministeriali che stabiliscono i criteri e le modalità di iscrizione, abbreviazione di corso, riconoscimento dei titoli, nel rispetto degli accordi internazionali e delle convenzioni tra Paesi stipulate.

2.2 – I cittadini stranieri e gli studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero, che vogliono pre-isciversi ai corsi di studio presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, devono presentare apposita domanda secondo le Modalità di pre-iscrizione annualmente definite, rese pubbliche sul sito internet dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e tramite apposite pubblicazioni.

2.3 – La domanda di pre-iscrizione al Corso di Laurea triennale deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) originale del titolo di studio di scuola secondaria, tradotto in italiano e munito di legalizzazione consolare;
- b) dichiarazione della rappresentanza consolare italiana competente da cui risulti:
 - che il titolo di studio in possesso del candidato sia stato rilasciato da un'istituzione abilitata;
 - che il titolo di studio sia valido per l'accesso ai corsi universitari specificando quali;
 - il voto ottenuto dal candidato nell'esame finale di scuola secondaria con l'indicazione del sistema di votazione.
- c) nel caso lo studente non riesca a produrre in tempo utile la documentazione richiesta per la pre-iscrizione, una richiesta di iscrizione oltre i tempi stabiliti, specificandone i motivi, e indirizzata al Rettore, che potrà autorizzare l'iscrizione previo perfezionamento della documentazione richiesta.

2.4 – I cittadini stranieri o gli studenti in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, che richiedono il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e la conseguente iscrizione con abbreviazione di carriera, devono presentare al Consiglio di Facoltà la seguente documentazione tradotta in italiano e munita di legalizzazione consolare:

- a) originale del titolo di studio con l'indicazione degli insegnamenti seguiti e gli esami superati;
- b) i programmi relativi agli insegnamenti seguiti.

2.5 – La domanda di pre-iscrizione a un Corso di Laurea Magistrale/Master deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) originale del titolo di studio conseguito presso una Università, tradotto, autenticato e munito di legalizzazione consolare, da cui risulti il numero di anni necessari per conseguire il titolo presentato, la votazione ottenuta dal candidato con l'indicazione del sistema di votazione;
- b) originale del titolo post-secondario conseguito presso un Istituto Superiore non universitario con le limitazioni riportate sulla circolare ministeriale relativa all'iscrizione universitaria in possesso di titoli stranieri, tradotto, autenticato e munito di legalizzazione consolare, da cui risulti il numero di anni necessari per conseguire il titolo presentato, la votazione ottenuta dal candidato con l'indicazione del sistema di votazione;
- c) certificato originale, rilasciato dalla competente autorità accademica, attestante gli esami superati, oltre che i programmi dettagliati e le ore di attività didattica svolta.

2.6 – I cittadini stranieri che richiedono l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, devono espletare le procedure di ammissione secondo le modalità di pre-

iscrizione annualmente definite, rese pubbliche sul sito internet dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e tramite apposite pubblicazioni; essi inoltre dovranno sostenere le prove di ammissione secondo le modalità stabilite annualmente dal Ministero.

Art. 3 – CURRICULUM, STUDENTI A TEMPO PIENO E UDITORI

3.1 – Il curriculum, ovvero l'insieme delle attività formative universitarie, viene fissato annualmente nel Manifesto degli studi, disponibile in forma cartacea presso la Segreteria didattica e in forma elettronica sul sito dell'Università. Le attività formative sono quotate in crediti formativi universitari (CFU).

Il curriculum del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche prevede 180 crediti formativi universitari. Per gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Promozione e gestione del patrimonio gastronomico e turistico, il piano di studi, oltre ai 180 crediti formativi di cui sopra, prevede il conseguimento di ulteriori 120 CFU.

3.2 – Tutti coloro che si iscrivono presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, per seguire percorsi di studio finalizzati al conseguimento di un titolo di studio previsto dagli ordinamenti nazionali, sono considerati studenti a tempo pieno. L'iscrizione degli studenti a tempo pieno avviene secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.

3.3 – Il curriculum dei corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è fisso; la quantità media di impegno complessivo di uno studente a tempo pieno previsto per ciascun anno accademico è di circa 60 CFU.

3.4 – Sono considerati uditori coloro che sono ammessi a frequentare uno o più insegnamenti impartiti presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. L'ammissione in qualità di uditore è subordinata alla presentazione di apposita domanda. L'ammissione in qualità di uditore non prevede la possibilità di sostenere esami. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, per ottenere il quale l'uditore dovrà aver frequentato almeno il 75% dell'impegno orario dedicato alle attività formative.

Art. 4 – ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI CONOSCENZE E ABILITA' PROFESSIONALI CERTIFICATE

4.1 – Lo studente che intende iscriversi all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e risulti già in possesso di un titolo accademico, oltre a ottemperare a quanto previsto nel precedente articolo 1, deve presentare la documentazione relativa alla precedente carriera universitaria.

4.2 – Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in possesso di un titolo accademico e la conseguente iscrizione con abbreviazione di carriera competono al Consiglio di Facoltà previa valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che viene confermata.

4.3 – In base al DM 270/2004 art. 5, comma 7, le università possono riconoscere come CFU anche le conoscenze e abilità professionali certificate, in base a quanto valutato dal Rettore, sentito il parere della Commissione didattica.

4.4 – La domanda per ottenere il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti deve essere presentata al Rettore che, sentita la Commissione didattica, determina il numero di crediti da riconoscere in relazione alla precedente carriera universitaria. In rapporto al numero di crediti

riconosciuti, lo studente è tenuto al versamento degli importi, come da Regolamento rette, fissati anno per anno dal Consiglio di Amministrazione e può richiedere la rateizzazione delle stesse.

Art. 5 – TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRA UNIVERSITÀ

5.1 – Per ottenere il trasferimento da altra Università italiana all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, lo studente deve presentare l'apposito Foglio di congedo rilasciato dall'Università di provenienza, nonché il numero dei CFU acquisiti con il superamento degli esami. Il Consiglio di Facoltà delibera sulla convalida della carriera pregressa e sul proseguimento della stessa. Ottenuta la valutazione positiva del Consiglio di Facoltà lo studente può procedere all'iscrizione.

5.2 – In caso di richiesta di trasferimento al primo anno, il richiedente è tenuto a sostenere la prova di ammissione al Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, come previsto dal Regolamento.

5.3 – Lo studente regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche può trasferirsi ad altra Università italiana, presentando domanda entro i termini stabiliti, presso la Segreteria studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, che provvederà a trasmettere il Foglio di congedo ed eventuale documentazione richiesta all'Università dove lo studente intende proseguire gli studi.

5.4 – Qualora lo studente trasferito ritorni all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche senza aver compiuto alcun nuovo atto di carriera scolastica, questi è reintegrato nella carriera precedentemente abbandonata. Lo studente che intende ritornare presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche nello stesso anno accademico del trasferimento è tenuto a presentare domanda al Rettore, che deciderà in merito.

Art. 6 – INTERRUZIONE DI CARRIERA

6.1 – Lo studente iscritto ad un Corso di studio presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche decade dallo status di studente dopo tre anni di interruzione di carriera.

6.2 – L'interruzione di carriera è determinata dalla mancata acquisizione di CFU, dalla mancata frequenza alle lezioni e/o dalla mancata iscrizione. In caso di interruzione di carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previo riesame del Consiglio di Facoltà.

6.3 – Per riattivare una carriera interrotta per mancata iscrizione, oltre alla retta prevista per l'anno in corso, lo studente è tenuto a versare una tassa di ricognizione per gli anni in cui non è stato iscritto, il cui importo è stabilito per ogni singolo caso dal Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 7 – RETTE ED ESENZIONI

7.1 – Annualmente, in data antecedente l'apertura dell'anno accademico, il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Consiglio di Facoltà, l'importo della retta dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio previsti nel piano di offerta formativa. Lo studente è da considerarsi regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche solo ed esclusivamente a seguito del saldo dell'importo totale delle rate della retta universitaria dovuta.

Regolamento Studenti e Iscrizioni

7.2 – Per gli studenti iscritti è prevista una retta annuale suddivisa in rate. In caso di studenti assegnatari di diritti all'esonero assegnati dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, consistenti nell'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta, gli importi oggetto di esonero verranno sottratti dall'importo della retta.

7.3 – Nel caso in cui uno studente, che abbia perfezionato la fase di iscrizione al I anno del Corso di Laurea triennale o al I anno del Corso di Laurea Magistrale, decida, per qualsivoglia ragione, di ritirarsi, ha diritto alla restituzione di una parte della retta versata – a eccezione della quota di contribuzione richiesta per l'alloggio, per il solo Corso di Laurea triennale, e la mensa, non rimborsabili – unicamente nel caso in cui eserciti tale diritto entro i primi 30 giorni o 90 giorni dall'inizio dell'anno accademico, secondo le modalità indicate nella tabella che segue:

Giorni entro i quali lo studente esercita il diritto di ritirarsi	% di restituzione I rata della retta	% di restituzione II rata della retta, <u>se già versata</u>
30 da inizio a.a.	30%	80%
90 da inizio a.a.	0%	80%

Lo studente ammesso all'iscrizione, che intenda avviare la procedura di iscrizione, è tenuto a versare un acconto nei termini e secondo le modalità fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui uno studente versi anticipatamente e in un'unica soluzione l'importo totale della retta all'atto dell'iscrizione, ha diritto a una riduzione della retta, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 – Nel caso in cui uno studente, che abbia confermato l'iscrizione al II o al III anno del Corso di Laurea triennale o al II anno del Corso di Laurea Magistrale, decida, per qualsivoglia ragione, di ritirarsi, ha diritto alla restituzione di una parte della retta versata – a eccezione della quota di contribuzione richiesta per la mensa, non rimborsabile – unicamente nel caso in cui eserciti tale diritto entro i primi 30 giorni o 90 giorni dall'inizio dell'anno accademico, secondo le modalità indicate nella tabella che segue:

Giorni entro i quali lo studente esercita il diritto di ritirarsi	% di restituzione I rata della retta	% di restituzione II rata della retta, <u>se già versata</u>
30 da inizio a.a.	30%	80%
90 da inizio a.a.	0%	80%

Lo studente iscritto al II o al III anno del Corso di Laurea triennale o al II anno del Corso di Laurea Magistrale che abbia comunicato il ritiro della propria iscrizione prima dell'inizio dell'attività didattica dell'anno accademico per il quale ha già effettuato il pagamento di una o di entrambe le rate della retta ha il diritto alla restituzione di un importo pari alla differenza tra l'importo versato e l'ammontare dell'acconto di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi in cui uno studente versi anticipatamente e in un'unica soluzione l'importo totale della retta all'atto dell'iscrizione, ha diritto a una riduzione della retta, nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7.5 – Lo studente proveniente da altra Università versa comunque la retta prevista all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti all'Università di provenienza.

Regolamento Studenti e Iscrizioni

7.6 – Gli studenti non in regola con il pagamento della retta e, quindi, non regolarmente iscritti, non possono effettuare alcun atto di carriera (sostenere esami, partecipare agli stage e a qualunque altra attività didattica che attribuisca crediti formativi), non possono trasferirsi in altra sede, né ottenere certificazioni al di fuori di quelle relative agli anni accademici in cui gli studenti risultavano in regola con i pagamenti.

7.7 – Gli studenti assegnatari di esonero parziale, che non abbiano provveduto al saldo della parte di retta non coperta da esonero, incorrono nella revoca del diritto all'esonero e sono tenuti, pertanto, al pagamento dell'intero ammontare della retta.

7.8 – Eventuali deroghe alle date di scadenza fissate per il pagamento delle rate della retta vanno tassativamente richieste per iscritto al Direttore Amministrativo, utilizzando il modulo disponibile su Intranet, all'indirizzo <http://unisg.esse3.cineca.it/Start.do> entro e non oltre la data di scadenza della rata della retta; in ogni caso, non sono ammesse richieste di proroga per un termine successivo ai 90 giorni dalla data di scadenza della rata della retta. Le richieste di proroga presentate secondo le modalità sopra esposte saranno valutate dal Direttore Amministrativo, con suo parere inappellabile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare annualmente l'applicazione di una mora agli studenti che richiedano la proroga del pagamento della retta

7.9 – Gli importi delle rette, le date di scadenza e le modalità di pagamento sono pubblicati annualmente all'indirizzo <http://unisg.esse3.cineca.it/Start.do>.

Art. 8 – ESONERI PARZIALI E TOTALI

8.1 – Il Consiglio di Amministrazione, in data antecedente l'apertura dell'anno accademico, delibera, previo parere del Consiglio di Facoltà, le modalità per dare attuazione alla legge per il diritto allo studio, in particolare per quanto concerne gli esoneri dalle rette.

8.2 – Gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66% o che abbiano ottenuto il riconoscimento di handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, hanno diritto all'esonero totale dal pagamento della tassa universitaria di iscrizione.

8.3 – Sono esonerati dal pagamento della retta:

- a) Gli studenti beneficiari e idonei delle borse di studio concesse dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio, compresi coloro che beneficiano del semestre aggiuntivo, ai sensi della legge 24.12.93 n. 537 e del DPCM 9.4.2001;
- b) gli studenti cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51, ratificata con legge 24.07.54 n. 722, previa esibizione del documento attestante la posizione;
- c) gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo Italiano;
- d) gli studenti che siano costretti a interrompere gli studi a causa di infermità prolungate e debitamente certificate.

Gli studenti di cui al punto (d), che beneficiano dell'esenzione, non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera.

Art. 9 – TITOLI ACCADEMICI

9.1 – I titoli accademici conferiti dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ai sensi dei vigenti ordinamenti nazionali, sono conferiti dal Rettore. Sul diploma sono riportati i nomi del Rettore e del Direttore Amministrativo e la data di conseguimento del titolo. Nei titoli accademici non sono

indicati i voti conseguiti nel relativo esame, né altri dati della carriera scolastica; si fa menzione della lode, in caso questa sia stata concessa.

9.2 – Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, il diplomato deve presentare domanda in carta legale al Rettore per ottenere il rilascio del duplicato. Alla domanda si devono allegare i documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione del diploma. Al duplicato, rilasciato dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si aggiunge la dichiarazione firmata dal Direttore amministrativo attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito o distrutto.

Art. 10 – DISCIPLINA

10.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'università che durante gli stage/viaggi didattici vengono applicate sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. “doveri e obblighi dei lavoratori”.

Le sanzioni sono inflitte per atti compiuti nei locali dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in sede di stage, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

Agli studenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) esclusione temporanea da uno o più insegnamenti ed attività didattiche;
- d) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa e dalle attività didattiche;
- e) sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f) espulsione dello studente.

Le sanzioni inflitte non pregiudicano il diritto – dovere dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di rivolgersi all'autorità giudiziaria nel caso di reati civili o penali. L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, affiancato da una Commissione disciplinare, composta dal Rettore, che la presiede, o suo delegato, dal Direttore Amministrativo o suo delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un consigliere da lui delegato e da un rappresentante degli studenti, ove eletto in base alle regole fissate dal Regolamento Generale di Ateneo; la suddetta Commissione di disciplina avvia l'esame dei fatti a seguito di relazioni scritte o comunicazioni verbali indirizzate alla commissione stessa.

Le ammonizioni di cui ai punti a) e b) sono inflitte dal Rettore.

Per le sanzioni di cui ai punti c), d), e), f), la Commissione di disciplina deve contestare per iscritto gli addebiti allo studente, a mezzo raccomandata o lettera consegnata a sue proprie mani o tramite posta elettronica; lo studente può presentare le sue difese entro il termine stabilito nella comunicazione stessa. La sanzione è comunicata dal Rettore per iscritto; lo studente, entro dieci giorni dalla notifica, può presentare appello al Rettore. La decisione del Rettore è inappellabile.

Le sanzioni disciplinari inflitte sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

10.2 – Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sono studenti a tempo pieno, per i quali vige l'obbligo di frequenza delle lezioni, di tutte le attività accreditate e di tutte le attività designate come obbligatorie dal Rettore.

Per ogni singolo corso è ammessa, da parte di ciascuno studente, l'assenza non giustificata dalle lezioni per un numero di ore non superiore al 30% del totale ore di lezione e delle altre attività accreditate, previste dal Corso di Studio.

Regolamento Studenti e Iscrizioni

Le assenze conseguenti alla partecipazione dello studente ad attività didattiche extra-curricolari saranno sottoposte all'approvazione della Commissione Didattica, che, a proprio insindacabile giudizio, deciderà se e in quale misura autorizzarle, giustificando o meno l'assenza dello studente.

Lo studente che, avendo totalizzato un numero di ore di assenza non giustificate dalle lezioni prossimo o pari al 30% del totale ore di lezione, per cause gravi sia assente dalle lezioni per un ulteriore periodo, può presentare richiesta motivata di giustificazione per tale periodo di assenza alla Segreteria di Rettorato e Direzione; la Commissione Didattica deciderà se concedere o non concedere la giustificazione. Nel caso in cui la giustificazione sia concessa, la Commissione Didattica ha la facoltà di valutare l'opportunità di gravare lo studente di un debito formativo, consistente in un carico di studio supplementare, per gli insegnamenti interessati dal periodo di assenza.

Nel caso in cui l'assenza non giustificata sia compresa tra il 30% ed il 50% del totale ore di lezione di ogni singola attività didattica, lo studente sarà gravato da un debito formativo, consistente in un carico di studio supplementare ai fini della preparazione dell'esame, stabilito dal docente del corso interessato e comunicato dal docente stesso all'inizio di ciascun semestre.

Qualora l'assenza non giustificata ecceda il 50% del totale ore di lezione o di altra attività didattica sottoposta a valutazione e riguardi non più di un corso a semestre, lo studente dovrà sostenere l'esame sulla base di un programma più consistente e allo stesso potrà essere indirizzata un'ammonizione.

Nel caso l'assenza non giustificata superi il 50% del totale ore di lezione o di altra attività didattica sottoposta a valutazione e interessi oltre un corso a semestre, lo studente, oltre a dover sostenere l'esame sulla base di un programma più consistente, potrà incorrere in una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 10.1 lettere c), d), e), f).

10.3 – L'orario delle lezioni viene fissato ogni semestre dal calendario didattico.

Gli studenti devono fare il loro ingresso nell'aula nella quale sono tenute le lezioni, rispettando l'orario di inizio delle stesse; viene tollerato eccezionalmente un ritardo massimo di 15 minuti, rispetto all'inizio delle lezioni. Lo studente che facesse il suo ingresso in aula con un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni o delle altre attività didattiche obbligatorie è considerato come assente e, pertanto, a discrezione del docente, potrebbe non avere accesso all'aula.

Analogamente, viene considerato assente lo studente che abbandoni l'aula oltre 5 minuti prima dell'orario del termine della lezione o di altra attività didattica obbligatoria.

In caso di reiterati ritardi da parte del medesimo studente, il Rettore valuterà l'opportunità di applicare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10.1.

10.4 – Gli studenti, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno accademico, sono tenuti a comunicare alla segreteria studenti l'indirizzo da loro eletto come domicilio, per il periodo nel quale sono iscritti all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

10.5 – Il libretto universitario è un documento ufficiale; tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con le informazioni in possesso dall'Università. Eventuali falsificazioni, contraffazioni, alterazioni dei dati riportati sul libretto comportano sanzioni disciplinari e l'obbligo per l'Amministrazione Universitaria a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Il libretto deve essere esibito dallo studente, a richiesta del docente, al momento del sostenimento di un esame o della registrazione del voto di un esame o dell'esito di altra attività didattica. In caso di mancata esibizione del libretto, è a discrezione del docente non ammettere lo studente all'esame o non procedere alla registrazione del voto.

Art. 11 – STRUMENTI DI INFORMAZIONE

11.1 – Lo studente è tenuto a conoscere le informazioni e le disposizioni rese pubbliche sul sito internet dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, sul portale didattico e tramite apposite pubblicazioni annualmente aggiornate (Guida dello Studente, Manifesto degli Studi, Vademecum, ecc.).

11.2 – Le bacheche poste negli edifici sedi dei corsi e le comunicazioni inviate tramite posta elettronica costituiscono lo strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi nel corso dell'anno accademico; lo studente è tenuto a consultarle periodicamente e a rispondere alle richieste.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

12.1 – A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), i dati in possesso dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sono raccolti direttamente presso l'Università medesima. Essi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.

12.2 – La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività e delle finalità dell'Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche e dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in particolare per:

- esigenze preliminari alla stipulazione di un atto o di un contratto;
- adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d'atti od insieme di operazioni necessarie all'adempimento dei predetti obblighi;
- dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;
- dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.

Inoltre il trattamento dei dati viene effettuato per finalità proprie dell'Università ed iniziative connesse, anche attraverso l'utilizzo delle coordinate di posta elettronica.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.

Per la stipulazione ed esecuzione dei rapporti, la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati potrà comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'università. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

12.3 – I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a terzi per lo svolgimento di attività economiche (quali ad esempio: gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, gestione della spedizione e invio della corrispondenza) o per l'assolvimento di norme di legge. I dati potranno essere diffusi ai soci dell'Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche. Potranno venire a conoscenza dei dati di cui sopra i soggetti incaricati del trattamento dei suddetti soci.

L'interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. In particolare potrà opporsi in ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle sue coordinate di posta elettronica.

12.4 – Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Piazza Vittorio Emanuele, 9, Località Pollenzo – 12042 Bra (Cuneo). Responsabile del Trattamento (presso il quale risiedono i dati trattati elettronicamente): Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Piazza Vittorio Emanuele, 9 Località Pollenzo – 12042 Bra (Cuneo).

Art. 13 – NORMA FINALE

13.1 – Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2010/2011.